

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direzione Generale

A tutti I Servizi
Loro Sedi

Oggetto: D.L. 24 aprile 2017, n. 50 art. 1, “Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale”. Estensione ambito applicativo dello split payment. Applicabilità all’Agenzia Argea a decorrere dalle fatture emesse dal 01/07/2017.....

Con la Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) è stato modificato il Testo Unico in materia di IVA, il DPR 633/72, con l’introduzione dell’art. 17-ter e del meccanismo ivi previsto della scissione dei pagamenti o Split Payment, destinato ad operare nei confronti di una serie di Enti pubblici elencati nella medesima norma.

Con precedente Circolare Prot. n. 9812 del 12/02/2015, era stato comunicato che detto regime dello Split Payment non si applicava all’Agenzia Argea Sardegna in quanto non rientrante tra gli Enti destinatari della suddetta normativa.

Con il Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017 il testo della norma vigente in materia è stato modificato nel senso che in luogo di una elencazione di enti si è disposto che il suddetto regime trova applicazione per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall’ISTAT.

Il meccanismo dello split payment trova pertanto applicazione anche nei confronti dell’Agenzia Argea Sardegna con decorrenza dalle fatture emesse dal 01/07/2017.

Argea Sardegna

sede legale: via Cagliari 276 - 09170 - Oristano
tel. 0783 308536 • fax 0783 300677
sede amministrativa: via Caprera 8 - 09123 - Cagliari
tel. 070 60261 • fax 070 60262312
C.F. e P.I. 90037020956
www.sardegnaagricoltura.it

Direzione Generale

Via Cagliari 276 - 09170 - Oristano
tel. 0783 308536 • fax 0783 300677
Via Caprera 8 09123 Cagliari
tel. 070 60262011- 2014 • fax 070 60262312
PEC: argea@pec.agenziaargea.it

L'articolo 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 reca disposizioni complessivamente volte a estendere l'ambito applicativo dello split payment, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Per effetto delle modifiche, tale modalità di versamento è estesa all'IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT.

Si dispone, inoltre, l'applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (dunque ai compensi dei professionisti).

Le nuove disposizioni inerenti l'applicazione allargata della scissione dei pagamenti si applicheranno per le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017

Le fatture dovranno essere in regime di "scissione dei pagamenti"; in caso di fatture elettroniche trasmesse con Sdi dovrà essere compilato lo specifico campo "S".

Sulla base delle disposizioni contenute nel suddetto decreto questa Agenzia, effettuati i pagamenti, provvederà al versamento dell'IVA dovuta all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, con versamento tramite modello F24 Enti Pubblici.

Sulla base di quanto sopra si pregano i Dirigenti in indirizzo di voler provvedere a dare immediata comunicazione del nuovo regime IVA ai fornitori con i quali sono in corso rapporti contrattuali per i quali si è in attesa di emissione di fatture di pagamento, con riferimento alle fatture che saranno emesse dal 01/07/2017. Per quanto attiene invece alla stipula di nuovi contratti, si prega di voler inserire nel corpo del contratto la seguente dicitura:

"All'Agenzia Argea Sardegna si applica la disciplina della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72."

Si invitano i Signori Dirigenti a dare massima diffusione alla presente presso il proprio personale e a curare che di quanto sopra sia data immediata informativa ai fornitori titolari di rapporti contrattuali con l'Agenzia, onde evitare, per quanto possibile, l'invio di fatture irregolari.

Nel caso di ricezione di fatture che non recano la dicitura Split payment, le stesse devono comunque essere accettate ma gestite in regime di Split Payment, comunicando tempestivamente al fornitore che la fattura è stata assoggettata al regime dello Split Payment.

Gestione contabile delle fatture in regime di Split Payment.

Ai fini della gestione contabile relativa al pagamento delle fatture in regime di split Payment, sono stati istituiti i seguenti capitoli di partita di giro:

Entrata EC080.020 "Ritenuta per scissione contabile IVA (Split payment)"

Uscita SC80.0020 "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)"

A partire dal 01/07/2017 sarà presente su SAP, tra i codici ritenuta, un codice ritenuta per la trattenuta dell'iva.

Ogni servizio in sede di liquidazione dovrà provvedere:

- Ad accertare l'importo dell'IVA da trattenere.
- A trattenere l'importo dell'IVA (utilizzando l'apposito codice trattenuta) e pagare l'importo relativo all'imponibile.

La U.O. Ragioneria e Bilancio dovrà provvedere:

- Ad estrapolare attraverso SAP tutte le ritenute operate nel mese a titolo di IVA per Split Payment;
- Al versamento entro il 16 del mese successivo di tutte le trattenute operate a titolo di IVA su Split Payment.

La U.O. Ragioneria e Bilancio è a disposizione per qualsiasi chiarimento si renda necessario.

Si coglie l'occasione per porgere un cordiale saluto.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba